VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 147

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 435 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)* 147

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 149

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle) 152

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 156

ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra) 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 148

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 15.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Lega-Salvini premier, il deputato Alessandro Manuel Benvenuto cessa di far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
Atto n. 435.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 27 ottobre 2026 è stata svolta la relazione introduttiva.

In sostituzione del relatore, deputato Pizzimenti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Il viceministro Vannia GAVA dichiara di condividere la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni testé formulata.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte alternative

di parere da parte dei gruppi Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra *(vedi allegati 2, 3 e 4)*.

Eleonora EVI (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di parere del proprio gruppo, esprimendo forte preoccupazione per l'inadeguatezza dello schema di decreto legislativo rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva europea sulla qualità dell'aria per il 2030. Osserva che il provvedimento si limita sostanzialmente a recepire i nuovi parametri, senza prevedere misure, risorse e investimenti adeguati né assicurare il necessario coordinamento tra le politiche che incidono sull'inquinamento atmosferico.

Ricorda che i limiti introdotti dalla direttiva, pur essendo più stringenti rispetto a quelli vigenti, restano distanti dalle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, volte alla tutela della salute umana e degli ecosistemi. Rileva, inoltre, che le tabelle di marcia, che costituiscono una delle principali novità della disciplina europea, non sono valorizzate quali strumenti di pianificazione puntuale ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Lamenta, in particolare, l'assenza di interventi concreti nei settori agricolo e zootecnico, edilizio, della mobilità e industriale, necessari per ridurre le emissioni. Nel richiamare l'elevato numero di morti premature riconducibili all'inquinamento atmosferico in Italia, sottolinea l'urgenza di affrontare tale problematica, ribadendo quindi la contrarietà del proprio gruppo all'impostazione del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, in caso di approvazione della proposta di parere favorevole da lui formulata, risulteranno precluse le proposte alternative di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizione e osservazioni, formulata dal presidente.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 435.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Atto n. 435);

premesso che:

la direttiva (UE) 2024/2881 riunisce in un unico testo le direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE, recepite con i decreti legislativi 13 agosto 2010, n. 155, e 3 agosto 2007, n. 152, e introduce, dal 1° gennaio 2030, valori limite più severi, allineati agli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

l'articolo 1 istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria e individua, mediante rinvio all'Allegato I, i parametri di qualità dell'aria, mentre l'articolo 2 reca le definizioni, tra le quali quella di « unità territoriale di esposizione media », fatta coincidere con il territorio di ciascuna regione e provincia autonoma;

l'articolo 14 consente, salvo espresso dissenso della Commissione europea, di prorogare il termine del 1° gennaio 2030 per il conseguimento dei valori limite fissati per PM_{10}, $PM_{2,5}$, biossido di azoto, benzene o benzo(a)pirene fino al 1° gennaio 2040, se il superamento è dovuto a fattori difficili da controllare, ovvero fino al 1° gennaio 2035, se le proiezioni dimostrano che i valori limite non possono essere raggiunti entro il termine;

gli articoli da 15 a 18 pongono in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano obblighi di mantenimento e di miglioramento della qualità dell'aria e disciplinano i piani per la qualità dell'aria e le tabelle di marcia, anche per l'ozono, nonché i piani d'azione a breve termine;

gli articoli da 19 a 24 disciplinano l'inquinamento atmosferico transfrontaliero, l'informazione del pubblico sulla qualità dell'aria, la trasmissione delle informazioni alla Commissione europea, l'accesso alla giustizia, la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni di risarcimento dei danni alla salute derivanti dalla mancata adozione dei piani e delle tabelle di marcia o dalla mancata attuazione delle relative misure, nonché i poteri sostitutivi;

gli articoli 25 e 26 disciplinano la gestione della qualità dell'aria *indoor* nelle strutture sanitarie, negli edifici scolastici e negli ambienti adibiti a ufficio, con disposizioni che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028;

considerato che l'articolo 12, comma 1, lettera *e)*, della legge 13 giugno 2025, n. 91, delega il Governo a prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela della qualità dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualità dell'aria *indoor*, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria *indoor* è già oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa;

valutato che le strutture sanitarie, gli edifici scolastici e gli ambienti adibiti a ufficio, con riferimento ai profili concernenti la tutela dei lavoratori e la salubrità

dei luoghi di lavoro, sono già disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il cui articolo 63, comma 1, stabilisce che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV;

richiamata l'esigenza di escludere monitoraggi generalizzati e misure non preceduti da adeguate verifiche tecniche, organizzative ed economiche sulla base della natura e dell'entità del rischio concretamente presente;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 27 ottobre 2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia modificato l'articolo 26, al fine di demandare ad un successivo decreto interministeriale l'individuazione dei valori di riferimento, la disciplina dei criteri di valutazione e i metodi di verifica della qualità dell'aria *indoor* nelle strutture sanitarie, negli edifici scolastici e nei locali adibiti a uffici, nonché posticipare al 1° gennaio 2030 la relativa entrata in vigore prevista dall'articolo 28;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di assicurare, nell'attuazione della direttiva (UE) 2024/2881, il pieno utilizzo delle clausole di flessibilità da essa previste, evitando che la normativa nazionale, la pianificazione regionale o i successivi atti applicativi introducano vincoli, standard o prescrizioni ulteriori rispetto a quelli necessari;

b) all'articolo 2, comma 1, numero 19), valuti il Governo l'opportunità di modificare la definizione di « unità territoriale di esposizione media » in modo da preservare la flessibilità prevista dalla direttiva (UE) 2024/2881, consentendo che essa possa coincidere con il territorio di una singola regione ovvero, ove maggiormente coerente con le caratteristiche emissive, meteorologiche e territoriali, con aggregazioni di regioni adiacenti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla medesima direttiva;

c) all'articolo 14, si valuti l'opportunità di chiarire espressamente il regime applicabile, durante il periodo di proroga del termine per il conseguimento dei nuovi valori limite, nelle procedure autorizzative, nelle valutazioni modellistiche e nelle verifiche dell'impatto delle attività esistenti, assicurando che le eventuali misure rivolte alle attività produttive siano individuate nell'ambito della relativa tabella di marcia e che, durante il periodo di proroga, siano attuate le misure ivi previste, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 18, paragrafi 2, lettera *c)*, e 3, della direttiva (UE) 2024/2881, evitando effetti anticipati e non coordinati dei nuovi valori limite rispetto al termine di conseguimento posticipato;

d) all'articolo 16, comma 10, valuti il Governo l'opportunità di ripristinare la clausola « se del caso » prevista dall'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/2881, prevedendo che, qualora debbano essere predisposti piani per la qualità dell'aria o tabelle di marcia relativi a diversi inquinanti o a diversi parametri di qualità dell'aria, le regioni e le province autonome predispongano, se del caso, piani per la qualità dell'aria o tabelle di marcia integrati; al medesimo articolo 16, comma 11, sia riprodotta la clausola « per quanto possibile » prevista dal medesimo articolo 19, paragrafo 6, della direttiva, con riferimento alla coerenza dei piani per la qualità dell'aria e delle tabelle di marcia con gli altri piani che incidono in modo significativo sulla qualità dell'aria;

e) valuti il Governo l'opportunità di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la qualità dell'aria, con il compito di individuare con cadenza almeno biennale, anche su proposta delle regioni e province autonome, le misure di carattere nazionale volte ad accelerare il raggiungimento dei parametri di qualità dell'aria elaborate da un Comitato tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

f) all'articolo 18, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di riprodurre il criterio previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/2881, precisando che i provvedimenti volti a limitare e, se necessario, a sospendere temporaneamente le attività che contribuiscono al rischio di superamento siano individuati « in funzione del caso singolo », tenendo conto della misura, in cui le diverse fonti di inquinamento contribuiscono al superamento da affrontare; sia altresì assicurata la verifica dell'efficacia attesa e della proporzionalità delle misure;

g) all'Allegato VIII, sezione B, si valuti l'opportunità di rivedere la lettera *d)*, specificamente riferita agli impianti di trattamento dei rifiuti, in quanto le pertinenti tipologie di misure risultano già ricomprese nelle disposizioni di carattere generale riferite agli impianti disciplinati dalla Parte Quinta, Titolo I, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e agli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.